

Assicurazione INAIL Lavoratori Spettacolo

Con la circ. 24.2.2022 n. 11, illustrando il nuovo obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi dello spettacolo, che avevamo già anticipato nella nostra precedente Circolare, l'INAIL ha precisato che, in sede di prima applicazione, sarà necessaria la presentazione entro il 18.3.2022 delle denunce:

- di esercizio (per chi non ha posizioni assicurative attive);
- di variazione (per chi ha PAT attive ma non la voce di rischio riferita alle lavorazioni svolte dal nuovo personale assicurato).

L'INAIL afferma inoltre che:

- i soggetti obbligati al versamento del premio sono i committenti e i soggetti indicati nell'art. 3 del DM 22.1.2022;
- come retribuzione imponibile si assume l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale (49,91 euro per il 2022);
- la produzione di spettacoli deve essere classificata alla Gestione tariffaria Industria e le attività artistiche alla Gestione tariffaria Terziario.

Vediamo nel dettaglio le principali modalità operative.

Modalità di applicazione

Per quanto riguarda la classificazione tariffaria, si applicano le modalità di applicazione delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 nonché le istruzioni tecniche diffuse da ultimo con la circolare 28 ottobre 2021, n. 28.

In relazione alle **prestazioni artistiche rese nell'ambito della produzione di spettacoli**, in linea generale, i riferimenti tariffari applicabili sono quelli relativi alle seguenti voci della gestione Industria, di cui si indica il tasso medio e la declaratoria:

- **Voce 0511** con tasso medio del 15,80 per mille Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo.
- **Voce 0512** con tasso medio dell'8,31 per mille Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video.
- **Voce 0530** con tasso del 9,92 per mille Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4.
- **Voce 0541** con tasso medio del 26,41 per mille Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo.

Retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie

L'articolo 6 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce al comma 1 che **per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.**

Il suddetto limite minimo giornaliero per l'anno 2022 è di 49,91 euro.

Il comma 2 dispone che ai fini della liquidazione delle prestazioni si applicano gli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Pertanto, **per la liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta** di cui all'articolo 68 del predetto decreto e **per l'indennizzo in rendita o in capitale del danno biologico** di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, **è assunta la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura, rispettivamente durante i quindici giorni e i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.**

Si applicano pertanto gli stessi criteri previsti per la liquidazione delle prestazioni ai lavoratori subordinati, che si riassumono di seguito.

Ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, a cui provvedono le Sedi dell'Inail sulla base dei dati retributivi comunicati dal soggetto assicurante, **si assume come base la retribuzione giornaliera**, ottenuta con il procedimento indicato dal citato articolo 116, comma 2, ma calcolando il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Adempimenti dei soggetti assicuranti in sede di prima applicazione

L'articolo 7 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce al comma 1 che in sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, *i soggetti assicuranti che **non sono titolari di posizioni assicurative attive all'Inail** e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo presentano la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.*

Il termine suddetto costituisce una deroga all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo il quale la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all'inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell'attività che deve essere assicurata.

Pertanto a fronte dell'indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell'attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.

In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall'Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.

Il comma 2 del citato articolo 7 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce che ***i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive** e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall'estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.*

Anche in questo caso il termine è fissato in deroga all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione devono essere denunciate all'Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.

Infortuni sul lavoro

Si segnala infine che, a seguito della introduzione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi svolgono **prestazioni artistiche rese nell'ambito della produzione di spettacoli**, nel caso si dovessero verificare infortuni sul lavoro, la Società sarà tenuta al medesimo obbligo di denuncia con le medesime modalità previste per i lavoratori dipendenti ovvero entro le 48 ore successive.

Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni eventuale necessità.

STUDIO ANSELMi